



Comune di Cerro Tanaro

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.45

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

L'anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di agosto alle ore tredici e minuti zero nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CORSI GIANMARIA - Sindaco	Sì
2. MALAGA MAURO - Vice Sindaco	Sì
3. ANSALDI LUCIA - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor GERMANO DANIELE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORSI GIANMARIA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI :

- il D.lgs. 267/00 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- l’art. 23 della Legge 3.8.1999 n. 265” Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali – modifiche alla legge 8 giugno 1990 n. 142”;
- il Decreto ministeriale 04.04.2000 n. 119 “Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni per gli amministratori comunali a norma dell’art. 23 della legge 265/99”;
- il comma 54 della legge 266/2005 (finanziaria 2006) che così dispone “*Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:*
 - a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;*
 - b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;*
 - c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita;*
- l’art. 2 commi 23 – 32 della legge 244/2007 (finanziaria 2008) con la quale vengono previste norme di contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali;

CONSIDERATO che

- la citata legge 266/2005 opera una riduzione obbligatoria delle indennità spettanti agli amministratori locali, sulla quale non vi è possibilità di deroga per gli enti interessati;
- in assenza dell’emanazione del decreto di cui all’art 82 comma 8 del D.lgs. 267/000 sulla determinazione dell’Indennità di funzione e dei gettoni di presenza trova applicazione l’allegato “A” al D.M. n. 119/2000;

DATO ATTO che la popolazione del Comune di Cerro Tanaro è al di sotto dei 1.000 abitanti;

VISTO il comma 135 dell’art. 1 della legge 56/2014 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*” che testualmente recita: “*all’articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

VISTO il comma 136 dell’art. 1 della legge 56/2014 che testualmente recita “*I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti;*

VISTA la tabella A allegata al Decreto n. 119/2000 che determina nei comuni fino a 1000 abitanti le seguenti indennità mensili:

SINDACO misura base € 1291,14

VICESINDACO 15% dell'indennità del sindaco pari a € 193,67

ASSESSORE 10% dell'indennità del sindaco pari a € 129,11;

RICHIAMATA la Deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 35/SEZAUT/2016/QMIG, ha statuito i seguenti principi:

“1. con riferimento all'individuazione della normativa applicabile al fine del calcolo dell'invarianza della spesa all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 56/2014, la locuzione “legislazione vigente” contenuta nel testo è da intendere riferita alle disposizioni del d.l. n. 138/2011 che fissano il numero degli amministratori, ancorché non materialmente applicate;

2. il principio di invarianza di spesa di cui all'art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014, riguarda soltanto gli oneri connessi all'espletamento delle attività relative allo status di amministratore locale (tra cui i gettoni di presenza dei consiglieri degli enti locali) che vanno determinati secondo il criterio della spesa storica;

3. non sono oggetto di rideterminazione gli oneri relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del TUEL, il cui computo è escluso dalla stessa norma;

4. non è oggetto di rideterminazione l'indennità di funzione relativa all'esercizio dello status di amministratore, che spetta nella misura prevista dalla tabella A del DM 119/2000, con la riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della L. n. 266 del 2005”.

Tale deliberazione, nella parte motivazionale, riafferma l'orientamento (riprendendo le pronunce della Sezione controllo per il Lazio n. 17 e 208/2015/PAR e n. 102/2016/PAR) per il quale *“le indennità di funzione non possono essere soggette ad un “congelamento” rapportato ad un determinato momento storico e mantenuto negli esercizi futuri, per il solo fatto che circostanze di natura personale (ad esempio, in caso di riduzione volontaria, parziale o totale, dell'indennità da parte di un amministratore in carica all'atto della rideterminazione, oppure per mancata opzione per l'aspettativa dal rapporto di lavoro dipendente) abbiano potuto incidere sugli importi spettanti. Non sarebbe, infatti, condivisibile che gli importi decurtati per motivazioni soggettive vengano a costituire una base “storica” sulla quale rapportare le medesime indennità anche per le successive tornate elettorali. Risulta, quindi, affermato il principio in base al quale, in sede di rimodulazione del numero degli amministratori in applicazione della legge n. 56/2014, l'indennità di funzione del sindaco da considerare è quella massima prevista dalla Tabella A del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, che sarebbe spettata al sindaco medesimo in relazione alla classe demografica del proprio ente, indipendentemente da eventuali situazioni personali che possono averlo riguardato. A tale importo deve applicarsi la decurtazione del 10% prevista dall'art. 1, comma 54 della l. n. 266 del 2005, alla stregua anche dei principi affermati dalle SS.RR. della Corte nella deliberazione n. 1 del 2012”.*

RICHIAMATA la nota del Ministero dell'Interno, Direzione centrale per le Autonomie del 17 febbraio 2014 con la quale viene chiarito che l'art. 82 comma 1 ultimo periodo del T.U.E.L. prevede il dimezzamento dell'indennità di funzione degli amministratori solo per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa retribuita. Pertanto a coloro che non possono avvalersi di tale facoltà perché non si trovano ad essere parte di un rapporto di lavoro dipendente, come ad esempio lavoratori autonomi, disoccupati, studenti e pensionati, l'indennità di funzione compete nella misura intera;

CONSIDERATO pertanto che il limite imposto dall'art. 1, comma 136, della L. 56 del 7/4/2014, è pari ad € 1.162,03 per 13 mensilità, corrispondenti ad € 15.106,39 (visto che in base all'art. 16, comma 17, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i Comuni fino a 1.000 risultavano sprovvisti di assessori).

RITENUTO pertanto, a seguito delle precisazioni suddette, di determinare le indennità lorde da corrispondere mensilmente per l'anno 2019 ai componenti della Giunta sono le seguenti:

- € **581,02** al **Sindaco sig. Corsi Gianmaria** (lavoratore dipendente – Indennità di base prevista dal D.M. 119/2000 ridotta del 10% ai sensi dell'art. 1 comma 54, L. 266/2005 – Indennità dimezzata per i dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa, art. 82 comma 1 d.lgs. 267/2000);

- € **174,30** al **Vicesindaco Sig. Mauro Malaga** (disoccupato – 15% dell'indennità di base prevista per il Sindaco dal D.M. 119/2000 ridotta del 10% ai sensi dell'art. 1 comma 54, L. 266/2005);

- € **58,10** all'**Assessore sig.na Lucia Ansaldi** (lavoratore dipendente – 10 % dell'indennità di base prevista per il Sindaco dal D.M. 119/2000 ridotta del 10% ai sensi dell'art. 1 comma 54, L. 266/2005 - Indennità dimezzata per i dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa, art. 82 comma 1 d.lgs. 267/2000);

per un totale lordo mensile di € 813,42 oltre all'accantonamento dell'indennità di fine mandato del Sindaco ai sensi dell'art. 82 comma 8 lett. F – D.lgs. 267/2000;

Vista l'attestazione in data 26/7/2019 del revisore dei Conti relativa alla esatta determinazione del suddetto limite di spesa;

Assunti i pareri favorevoli ai sensi art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Con votazione favorevole unanime espressa palesemente

DELIBERA

- 1) La premessa viene qui richiamata a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di determinare per i motivi espressi in narrativa, l'indennità di funzione lorda mensile da corrispondere ai componenti della Giunta Comunale del Comune di Cerro Tanaro dal 27/5/2019 come di seguito indicato:
 - € **581,02** al Sindaco Corsi Gianmaria (oltre all'indennità di fine mandato art. 10 D.M. n.119/2000 e art. 82 comma 8 lettera f. D.lgs. 267/000)
 - € **174,30** al Vicesindaco Sig. Mauro Malaga
 - € **58,10** all'Assessore sig.na Lucia Ansaldi
- 3) Di dare atto che la spesa complessiva in ragione annua trova disponibilità sul corrispondente intervento Titolo I Missione 1 Programma 1 del bilancio di previsione 2019/2021.
- 4) Il mandare al responsabile del servizio finanziario l'attivazione degli atti conseguenti al presente deliberato.
- 5) Con separata successiva apposita ed unanime votazione, il presente atto deliberativo, viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 del decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to : CORSI GIANMARIA

Il Segretario Comunale
F.to : GERMANO DANIELE

Ai sensi dell' art. 49 del d.lgs 267/2000 si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole in ordine a regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell' art. 49 del d.lgs 267/2000 si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole in ordine a regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pagliasso Luisa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Cerro Tanaro, li _____

Il Segretario Comunale
F.to:GERMANO DANIELE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, _____

Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale
GERMANO DANIELE